

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 572-B)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **DI GRAZIA**

*approvato dalla 11^a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato
della Repubblica nella seduta del 28 ottobre 1964*

*modificato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità) della Camera dei deputati
nella seduta dell'11 febbraio 1965 (V. Stampato n. 1802) e unificato con i*

DISEGNI DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **GOMBI, SCARPA, ABENANTE, DIAZ Laura, ALBONI, GIACHINI (977); ZANIBELLI, MAROTTA Vincenzo (1567); DE MARIA (1715); GAGLIARDI, BOLOGNA, MATTARELLI, FORNALE, CAVALLARI Nerino, SINESIO (1815)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 febbraio 1965*

Modificazioni alle leggi 29 ottobre 1954, n. 1046 e 30 dicembre 1960, n. 1729,
concernenti la istituzione di scuole per infermiere ed infermieri generici

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Deroga all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, per elevare transitoriamente i limiti di età per l'ammissione alle scuole per infermiere ed infermieri generici

Articolo unico.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, primo comma, il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole è elevato a 45 anni. Detta elevazione sarà limitata ad un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modificazioni alle leggi 29 ottobre 1954, numero 1046 e 30 dicembre 1960, n. 1729, concernenti la istituzione di scuole per infermiere ed infermieri generici

Art. 1.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole per infermiere ed infermieri generici è elevato a 45 anni per tutti coloro che siano alle dipendenze di un ente sanitario, sia pubblico che privato, riconosciuto dallo Stato, e che abbiano compiuto un tirocinio pratico con mansioni di infermiere per almeno tre anni.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 7 della predetta legge 29 ottobre 1954, n. 1046, gli aspiranti di cui al comma precedente del presente articolo sono esonerati dalla frequenza del tirocinio pratico, fermo restando l'obbligo della frequenza delle lezioni teoriche.

NORMA TRANSITORIA

Art. 2.

Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modifica degli articoli 1 e 2 della legge 30 dicembre 1960, n. 1729, tutti gli ospedali possono istituire, per una volta soltanto, nelle scuole per infermiere ed infermieri generici, autorizzate ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, un corso di mesi quattro, al quale possono essere ammessi coloro i quali, indipendentemente dal prescritto limite massimo di età, si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 12 della predetta legge, salvo quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, della presente legge, relativamente alla durata del tirocinio pratico.